



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno III - n. 1-2008**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**5**

 **LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno II - n. 1-2008  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

## Letture

Piero Bellini, *Il diritto di essere se stessi. Discorrendo dell'idea di laicità*

È questa di PIERO BELLINI, *Il diritto di essere se stessi. Discorrendo dell'idea di laicità*, Giappichelli, Torino, 2007, pp. XVII-247, la mia terza lettura sul tema della laicità che, contrariamente a quanto avevo rilevato, incontra oggi l'interesse della dottrina in misura maggiore di quanto non avveniva in passato.

Di tutte le letture questa è la più difficile e, nel contempo, la più personale, pienamente disvelatrice delle idee dell'A., il quale rileva subito "l'appannamento concettuale della «idea di laicità» quale criterio-guida del nostro vivere in comune", "l'assenza formale del principio nel testo della Costituzione democratica del 1948", l'anomalia dell'art. 7 cpv. Cost., al quale è seguito "un lungo periodo di «stagnazione normativa», nonostante la Consulta la consideri oggi, dopo la sentenza n. 203/89, un principio supremo del sistema giuridico italiano, per cui "l'«idea di laicità» rimane tuttora largamente indefinita", e la religione cattolica largamente privilegiata. Bellini vede l'esperienza religiosa ridotta "alla dismessa sfera del privato" e, di pari passo, accentuata la pretesa della gerarchia di "far valere una «presenza civile della Chiesa», ed auspica una «ripubblicizzazione» della fede". Occorre, egli dice, "una riconsiderazione dell'interezza del sistema", anche perché la scienza ecclesiasticistica è andata via via spegnendosi. Si è data scarsa considerazione, infatti, alle forme di religiosità alternative che si sono via via sviluppate, di impostazione culturale esoterica, al modello islamico che nega "la «laicità della politica»", ai nuovi orizzonti che vengono profilandosi, per cui si è espropriata "«l'idea della laicità» della sua carica civile", esorcizzandone il concetto e facendola divenire "una vacua formula", capace di prendere "a volta a volta le significazioni più diverse: secondo le circostanze, e le occorrenze", in perfetta sintonia con la morte delle ideologie – e la laicità certamente lo è – anche per la "propensione di molti *maîtres à penser*... vuoi a servirsi delle ragioni politiche a vantaggio di quelle religiose, vuoi a servirsi con altrettanta spigliatezza delle ragioni religiose a vantaggio dell'utile politico". Ne è seguita "una sorta di «sterilizzazione» del principio", "di «generica tolleranza», quando è, invece, "*regula et mensura* d'un ordinato vivere in comune", "entità storica puntuale", poco adatta ai "più destri aggiustamenti", per cui occorre ridefinirla. "Fatta significare troppe cose" – nota Bellini – "l'«idea di laicità» rischia di non significarne più nessuna".

Non si sarebbe potuto dire in modo più chiaro e più caustico quanto alcuni di noi pensano da tempo senza, a dire il vero, che ne sia seguita una precisa presa di coscienza né da parte della stessa Consulta, né della dottrina di stampa cattolica

che ha considerato la laicità un concetto inutile, né da chi continua a privilegiare i rapporti con la Chiesa cattolica.

Bellini non fa un'analisi storica o di diritto positivo – dal momento che l'anti-dogmatismo è consustanziale all'idea di laicità – ma concettuale, prendendo le mosse, giustamente, dall'esperienza liberale, dal rapporto filosofico tra fede e ragione e dalla pretesa superiorità di quest'ultima, in quanto “non «atto d'intelletto» è il credere, ma di sentimento, “e questo non è dominabile dall'uomo, ma lo domina”. Siamo in un ambito personale, olistico, quello delle convinzioni di fede. Caratterizza il laico il fatto di non credere alle proprie convinzioni come verità assolute, il che non significa non credere in nulla purché anche la sua scelta si sostanzia in “tutta una «pluralità» di atti di fede», quello di essere libero e di essere se stesso, di essere cioè «protagonista della propria vicenda personale». Bellini nota bene che “la «rivoluzione liberale» ha trasformato il volto dell'Europa”, e che l'idea di laicità è stata il motore portante.

Così il separatismo che ne consegue, che non va interpretato come una sorta di insensibilità “della legge giuridica civile verso il «fattore religioso»”. Spetta piuttosto “all'ordine civile...presiedere la libertà religiosa individuale e collettiva dei soggetti”. Bellini parla del principio di eguaglianza, del *favor religionis*, della centralità delle persone e delle coscienze, per cui ritiene che non vi sia lo spazio, nella sua costruzione, per una laicità aggressiva, né per un laicismo anomalo, autoritario. In questa prospettiva, così come è “«inconfutabile» la «opzione ateistica»...altrettanto va detta inconfutabile...l'opposta «opzione teistica»”, nel pieno rispetto delle posizioni liberali classiche.

Del tutto diverse le posizioni della teologia politica cattolica. Anche se il Concilio è apparso più sensibile, v'è stata in genere “una sorta di «canonizzazione del principio di laicità»”, nel tentativo “di ascrivere a sé il merito di un civile progresso che loro non è punto accreditabile”, dal momento che il “«principio dualistico evangelico»...poco ha in comune con l' «idea di laicità»”. Bellini accenna alle tendenze della Chiesa di trasferire – fin dal periodo costantiniano – nell'ambito dello *ius publicum* i propri canoni dogmatici ed assiologici, con la conseguenza “che ai fatti dello spirito «possano» esser applicati i «criteri autoritativi» che presiedono al «governo politico degli uomini»”. Un tentativo destinato all'insuccesso date “le irriducibili antinomie di fondo che dividono l'antropologia cristiana-cattolica dalle accezioni antropologiche di stampo liberale. Per la Chiesa, infatti, l'uomo non può essere mai pienamente autonomo, libero. In tal modo, “l' «idea di laicità di promanazione profana» viene diciamo così «disinnescata» nella sua carica esplosiva”; è un tentativo di declassare la libertà di religione.

Ci sono regole sociali, non giuridiche, che richiedono “un diffuso «assenso complessivo», senza di che non potrebbero diventare regole normative. Una sorta di parallelismo tra costume e legge, di “*lex naturae* volta per la sua specifica funzione non a «ordinare hominem ad Deum» si invece a «ordinare hominem ad hominem»”.

Al sentimento di doverosità verso un'entità superiore si dovrebbe accompagnare il “«debito di lealtà verso se stessi»” e il “rispetto della «libertà dell'altro»”. Per Bellini “i «modi del sentimento laico» e i «modi del sentimento religioso» sono lontani”. Il non credere non dovrebbe “«offendere la sensibilità spirituale del credente»”, dato “il maggior «grado di intensione emozionale» che contrassegna il sentimento religioso a fronte di quello a-religioso o irreligioso”.

Da parte sua, il laico riterrà le opinioni spirituali altrui diverse, non erronee, dal momento che non v'è per lui nessuna esclusiva verità dogmatica.

Nei rapporti interpersonali il principio di riferimento è quello della libertà reli-

giosa. Venuto meno il monismo ideologico e quello politico-giuridico della *respublica christiana*, oggi appare più difficile un adeguamento del diritto alla morale. La centralità della persona non comporta che il pubblico potere favorisca la virtù. Moralità e legalità non coincidono. I singoli hanno solo la facoltà di autodeterminarsi, e lo Stato presuppone estranei alla propria sfera di disponibilità gli interessi religiosi che vengono considerati privati. A sua volta, la legge civile considera estranee al proprio ambito le «vicende spirituali dei soggetti», al più essa appare «eticamente neutra». Il richiamo fatto da Bellini ai principi «*alterum non laedere*», «*unicuique suum*» e «*honeste vivere*», come regole di comportamento mi trova totalmente concorde.

L'ordine giuridico civile deve pertanto garantire l'autodeterminazione personale. Bisogna però «inquadrate in via preliminare l'idea di libertà» nell'«area operativa della laicità»: distinta dall'«area operativa dell'arbitrio», che per Bellini si risolve «nel diritto di fare il proprio dovere», indipendentemente da ogni coercizione esterna. Il rapporto è quindi quello tra laicità e libertà. La legge deve aprirsi alle esigenze di chi crede e di chi non crede. La libertà «è sofferta conquista di ogni giorno», «volontà d'essere liberi». Bellini avverte che questa è un'opzione personale e che non spetta allo Stato il garantirla. A suo avviso «la legge giuridica civile deve attendere a una 'duplice missione': consentire l'«auto-codificazione personale» accompagnandola con una «funzione promozionale». Ciò si sostanzia in un *favor religionis* e, nel contempo, in un *favor libertatis* e in un *favor hominis*.

«L'intero sistema delle libertà fondamentali deve essere volto verso l'impegno di autodeterminazione soggettiva», di «autopromozione religiosa-etica-civica dei singoli». Ognuno, ribadisce, deve poter «manifestare liberamente la propria credenza religiosa», che è uno dei punti d'arrivo della libertà religiosa senza, ricorderei, che ne abbia alcun nocumento o restrizione dei propri diritti. È un principio che risale alla legge Sineo del 1848 e che ritroviamo in forma quasi identica nella Costituzione americana. Bellini avverte che ha poco senso garantire alle persone tale diritto se non ne conseguono precisi comportamenti da parte dello Stato, ma incentra la propria attenzione non su quest'ultimo ma sulla capacità dell'uomo di autorealizzarsi secondo «convincimenti responsabili», senza «sostanziali condizionamenti estrinseci». È un po' poco perché così il singolo sembra esposto quanto meno ai condizionamenti che gli possono venire dalla propria appartenenza ad una confessione, rispetto ai quali non può che essere garantito dallo Stato. E questo non può assumere nei confronti della libertà religiosa una posizione meramente negativa, limitarsi a non condizionarla, ma anche positiva, posto il valore che alla religione attribuisce lo stesso art. 4 Cost.. Il pluralismo religioso può dare un contributo in tale direzione. Come intendere allora «il principio di «neutralità dei pubblici poteri», di «imparzialità», di «equidistanza» dello Stato nei confronti dei fatti dello spirito, delle azioni umane che non ledono i valori dell'ordinamento? Nel senso di un giurisdizionalismo laico che non significhi né «assenteismo d'uno Stato inerte»...né «interventismo pubblico». Cos'è allora?

«La libertà di ciascun essere umano» deve trovare un limite «nella concomitante dignità degli altri consociati», dice Bellini. È la libertà relativa posta sul piano della libertà di coscienza, «suffragata dallo «spirito solidaritico», che a Bellini sembra però piuttosto meccanicistica. A suo avviso la libertà dell'uno può limitare quella dell'altro, per cui occorrerebbe «un «ponderato contemporaneo funzionale pratico». Difficile, come difficile è la contrapposizione tra una libertà di coscienza laica ed una libertà di coscienza religiosa. Lo Stato, in questo concordo, deve assicurare ai propri consociati «una «tutela piena e ferma» di qualsiasi libertà. Bellini parla di lealtà verso se stessi, che non mi sentirei di mettere in discussione; accenna al criterio

di ragionevolezza, che non avrei utilizzato per principi di tale portata; richiama la religiosità dell'Islam, che non avrebbe partecipato al "processo secolarizzante" – per questo nemmeno quella cattolica –, rilievo vero anche se non vedo come si possa limitare la libertà religiosa nei confronti dei musulmani.

Bellini ricorda, come corollario della laicità – ma aggiungerei come atteggiamento tipico del mondo liberale – che l'ordine giuridico civile doveva arrestarsi "riguardoso al limitare invalicabile delle singole coscienze individuali" e parla delle "non inframittenze dei Pubblici Poteri nella vita interna delle comunità particolari" come le confessioni. Ancora una volta Bellini pone i singoli sullo stesso piano delle comunità confessionali di appartenenza, dimenticando il maggiore insegnamento di Ruffini: che la vera libertà religiosa debba rinvenirsi in capo ai singoli che possono essere vessati anche dalle comunità religiose alle quali appartengono. Bellini parla delle confessioni religiose come di formazioni spontanee, che "di già dispongono di un proprio «assetto strutturale»", e questo è da condividere. Ma l'accento non esplicito all'art. 7 Cost. e all'ordine della Chiesa non è poca cosa, perché così si crea un pluralismo zoppo. Il "nesso di «reciproca presupposizione» riguarda le due istituzioni, lo Stato e la Chiesa, non i singoli, e unicamente quelle istituzioni. Né è condivisibile che "la vita interna delle rispettive Confessioni resti «priva di rilevanza giuridica diretta nell'ordine civile»", solo che si pensi ai processi di plagio o di depistaggio e di condizionamento della volontà dei propri adepti, al punto di impedirne l'apostasia, in cui sono incorse talune confessioni. Non si può, ribadisco, porre queste ultime sullo stesso piano dei singoli senza intervenire nei loro *interna corporis* quasi si trattasse delle coscienze degli individui. La concorrenza "di distinte qualificazioni normative per opera dei distinti ordinamenti" è la regola nelle nostre discipline, solo che per i cittadini ha rilievo solo quella dello Stato rimanendo quelle delle singole confessioni riconducibili solo ai propri adepti.

Nell'ambito di un diritto positivizzato, temporale e spirituale non possono porsi sullo stesso piano. Il primo è coattivo, il secondo volontario. Né tutte le *res mixtae* poiché alcune valgono ciascuna nel proprio ordine, come rileva lo stesso Bellini, che è sicuramente più democratico di me, o quando dice che "molte di tali attività personali dotate di una siffatta «bivalenza»...vedono compiutamente dispiegarsi «la loro rilevanza giuridica civile» su un piano nulla più che privatistico". Solo il *civis fidelis*, infatti, si sente sottoposto a entrambi gli ordinamenti.

Bellini passa a questo punto ad analizzare quella che, con espressione felice, chiama la «giurisdizione domestica» delle Confessioni religiose e i «gravosi...«conflitti di lealtà» nei quali possono incorrere i *fideles*", per i quali si deve obbedire più a Dio che agli uomini. Questo è incontestabile sul piano morale e religioso. La giurisdizione delle grandi confessioni, infatti, provenendo da Dio, non è "disconoscibile, né comprimibile, né condizionabile". Non v'è un rapporto di «coincidenza necessaria» fra 'doverosità civile' e 'doverosità etico-religiosa'. Si tratta di regole sociali non giuridiche alle quali il fedele si assoggetta per autodeterminazione personale, e delle quali non può non prendere atto l'ordinamento giuridico ufficiale. Sono espressioni di autonomia personale. Bellini dice chiaramente che le formazioni sociali di carattere profano ripetono dallo Stato la propria potestà ed autonomia, anche se hanno propri diritti e propri interessi. Le confessioni religiose "rivendicano invece la «originarietà del proprio ordinamento»", si dichiarano esterne all'ordine dello Stato. Ciò è sicuramente vero per la Chiesa cattolica, meno per le altre confessioni che sono state tradizionalmente considerate come ordinamenti derivati. Quando Bellini dice che non sono gli individui "quelli che intervengono a «formare il gruppo

religioso», sì piuttosto è questo...a incorporare gli individui”, mettendo in primo piano le confessioni, non solo inverte l’insegnamento del Ruffini ma cade in contraddizione con se stesso poiché era partito dalla centralità della persona. Va bene il rapporto con il “«fenomeno associativo civilistico» ma come fa Bellini a dire che lo Stato non ha titolo “a ergersi a giudice o a custode dell’uno o dell’altro intendimento delle grandezze religiose”, ponendo da parte i limiti di ordine pubblico e di buon costume? Come fa a dire che non “ha legittimazione ad intromettersi nel rapporto di «lealtà» e «disciplinarietà» che lega i singoli soggetti al gruppo o ai relativi vertici gerarchici”, quando il singolo ha diritto ad essere garantito proprio dallo Stato nei confronti del gruppo rimanendo di sua competenza tutti i problemi di democraticità e di rappresentatività interna? Non è solo una questione di lealtà e di disciplinarietà, e nemmeno di indebita reviviscenza di misure giurisdizionalistiche, ma di mero diritto privato, come aveva bene intuito.

La sottoposizione volontaria del singolo al gruppo non può comportare una restrizione dei propri diritti da parte degli statuti. Bellini dice bene pertanto che “soltanto al Giudice civile... può spettare in via legittima di imporre a un *nolens* certe limitazioni delle proprie facoltà di autodeterminazione”; ritiene però che le confessioni “non sono in pari misura riducibili all’ «ordine proprio dello Stato». Non sono d’accordo: le confessioni vivono all’interno, in rapporto con l’ordinamento dello Stato e non v’è alcuna “«eterogeneità essenziale» dei valori di spettanza religiosa rispetto ai valori di spettanza civilistica”. Se così fosse sarebbero estranei. I rapporti non sono solo di tipo garantistico, vanno oltre perché lo Stato resta libero di valutare con quali gruppi interagire. Quanto alle confessioni esse non possono ridurre l’ambito di operatività del singolo né imporgli particolari gravami. Il singolo non si stempera nella confessione, aderisce al suo credo e conserva intatti i propri diritti. Come fa Bellini a dire che non conta trattarsi di diritti indisponibili o di libertà fondamentali, senza invertire una gerarchia non solo di fonti ma di valori! Le censure cui l’individuo può andare incontro da parte delle confessioni restano in un ambito religioso, non possono ledere quei diritti che sono garantiti dall’ordinamento civile, per cui conviene che “l’ordinamento dello Stato di diritto non potrà non provvedere per sua parte alla debita tutela dei diritti fondamentali di questo o quel soggetto”. E qui, per fermarsi a quanto dice, l’apostasia è espressione di libertà religiosa, deve essere garantita. Né lo Stato può limitarsi ad essere mero garante statutario, o a garantire le coesistenze delle diverse confessioni.

Il riferimento all’Islam appare a questo punto obbligatorio. Si tratta di un modello sicuramente eterogeneo rispetto all’ordine dello Stato, estraneo, di stampo confessionale, difficilmente assimilabile da parte del nostro ordinamento. Quello islamico è un ordinamento confessionale secondo il quale la legge civile è subordinata a quella religiosa. Ancora una volta Bellini rinvia al senso di dovere dei singoli, al vincolo di appartenenza, anche se non mi sembra che questi abbiano un ampio spazio di operatività. L’ordinamento civile non può allentare questa appartenenza, né garantire il “diritto di recesso” per cui viene meno il rapporto con i singoli. V’è una diversa concezione della libertà religiosa che pone le comunità islamiche e i loro adepti in un difficile rapporto con lo Stato. Resta però il fatto che questo debba garantire anche i propri cittadini di religione musulmana.

Bellini poi parla del rapporto tra pluralismo ideologico e pluralità di monismi, partendo dalla considerazione che “la «istituzionalizzazione della idea di laicità»...è determinazione pubblicistica di larga apertura liberale...dà modo ai singoli...di attuare a loro specifica misura la propria dimensione umana”, che è quanto a lui più

interessa, “l’«autoedificazione di ciascuno»”, una dimensione della laicità in chiave personale, che consentirebbe di rispettare il monismo delle Chiese e di volgere verso “un «pluralismo critico»: «dialettico»”, e “un più sentito «coinvolgimento dei soggetti nella vicenda comunitaria generale”». È in questa prospettiva che Bellini parla, più che di pluralismo, “di una «pluralità di monismi»” ammettendo che, a cominciare dall’idea di laicità, vi è una contrapposizione irriducibile tra le varie monadi sul piano ideologico, per cui occorre rinvenire “criteri sostantivi univoci” validi per tutti, senza alcuna remora religiosa, anche se ammette che è molto difficile che le grandi religioni possano aprirsi al pluralismo.

È inevitabile però che le diverse confessioni “ricerchino fra loro un *modus vivendi* ragionevole”, quanto meno tra le confessioni cristiane e monoteiste, che può essere consentito solo da una legge eticamente neutra.

La partecipazione di ciascuno alla comunità comporta un confronto tra “diverse ‘visioni antropologiche’...e diversi ‘codici umanistici’”. “L’«ideologia» diventa allora stimolo all’azione”, fiducia nelle capacità dell’uomo di agire moralmente.

Si chiude così il volume di Bellini che, come dice il titolo, è una discussione sull’idea di laicità. Spesse volte, leggendo il libro, alzavo gli occhi dalle pagine alla ricerca dell’amico che credevo accanto. Ero indubbiamente suggestionato dalla veemenza delle sue parole perché questo è il libro più personale di Piero Bellini, nel quale si ritrovano molte delle idee delle quali si è lungamente discusso. Nonostante questa sorta di abbandono, la lettura non è facile ma sofferta, intrisa di incidentali, di parentesi, di rinvii, a sottolineare la ricchezza di argomentazioni che affollano le sue idee. Gli sarei grato se nei prossimi volumi, che gli auguro di scrivere, volesse semplificare il suo discorso magari ponendo in nota, cosa che in parte ha cominciato già a fare, alcune considerazioni. Si agevolerebbe così non solo la lettura ma anche la comprensione di quanto dice.

Nessuno può dubitare che, nell’ambito della canonistica, Bellini sia uno dei pochi laici. Lo è nel rispetto di chi crede e delle confessioni, che personalizza; lo è da non credente ponendo l’uomo quale essere morale al centro della propria attenzione, a differenza di quanto molto spesso non fanno le grandi religioni. Da laico credente io, che pure condivido quasi tutto quanto Bellini scrive, sento di avere un minore affidamento nell’uomo, avendolo conosciuto, e un maggiore affidamento in Dio. Di fatto in Bellini il dover essere fa agio sull’essere, come avviene per tutti i veri intellettuali.

**Mario Tedeschi**

Chiara Corbo, *Paupertas. La legislazione tardeoantica*, Satura editrice, Napoli, 2006, pp. 1-240

Il fenomeno della povertà, in una società dominata da poteri forti che impongono modelli di successo, di ricchezza, di salute, appare una tematica “scomoda” in quanto rappresenta la negazione e la sconfitta di quei valori di rilevanza economica e sociale che si intendono, al contrario, affermare.

Inevitabilmente, il tema della povertà si intreccia con quello dell’emarginazione: se da un lato lo *status* di povero può essere considerato come una condizione subita a causa dell’ingiustizia del sistema politico-sociale, dall’altro è talvolta percepito come il risultato di un’incapacità personale o di un fallimento individuale che rischia di